ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1536 del 24/03/2023

Oggetto Rinnovo concessione per l'occupazione di area del

demanio idrico con due manufatti di scarico acque, un terrapieno, ed una porzione di fabbricato in destra idraulica del Po di Volano - risvolta di Cona, in località Cocomaro, comune di Ferrara (FE) Proc. Cod.

FEPPT0657 Richiedente: Beyfin s.p.a.

Proposta n. PDET-AMB-2023-1591 del 24/03/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con due manufatti di scarico acque, un terrapieno, ed una porzione di fabbricato in destra idraulica del Po di Volano risvolta di Cona, in località Cocomaro, comune di Ferrara (FE)

Proc. Cod. FEPPT0657

Richiedente: Beyfin s.p.a.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia
- di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale
- delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs
- 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione
- del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso
- civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la I.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei
- beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed
- integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio);
- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città
- metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la I.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo
- del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume

Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,
 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, ad oggetto:
 "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico";
- la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 17.12.2022 è stato approvato l'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, che recepisce in particolare la nuova organizzazione relativa al Demanio;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile
 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.sa Gabriella Dugoni;

RICHIAMATA la determinazione n. 17986 del 30/11/2005, ad oggetto: "Concessione per rampa carrabile, dx Po di Volano - 1 scarico acque meteoriche - 1 scarico acque depurate - porzione di superficie loc. Cona Via Comacchio - comune di Ferrara - Soc. Beyfin spa" con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 (dodici) anni alla Società Beyfin s.p.a. C.F. 038876950480, con sede legale in loc. Campi Bisenzio, Comune di Firenze, in via Vingone 94, per l'occupazione di un'area del demanio idrico con rampa carrabile, sull'argine dx del Po di Volano - Risvolta di Cona in via Comacchio in Comune di Ferrara (FE) e l'ulteriore occupazione di area del demanio idrico con due manufatti di scarico acque depurate e meteoriche nel corpo idrico superficiale denominato Po di Volano

provenienti da civile abitazione in via Comacchio ubicata in area golenale privata, inoltre l'occupazione di una porzione di area del demanio idrico costituita dalla presenza di un manufatto ad uso commerciale in golena dx del medesimo corso d'acqua, individuati al foglio 234 di fronte al mapp. 333 (di proprietà);

PRESO ATTO:

- in data 31/03/2017, il Barucci Alberto, C.F. BRCLRT69L14D612S, in qualità di procuratore speciale della ditta Beyfin s.p.a. P.IVA 03876950480, con sede legale in via Vingone 94 a Campi Bisenzio (Fi) frazione Sant'Angelo a Lecore, ha presentato istanza di rinnovo, senza modifiche, della concessione FEPPT0657, registrata al PG/2017/3747 del 03/04/2017;
- dell'Atto n. 3685 del 04.10.2016, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP alla ditta "Beyfin", poi volturato con atto ARPAE n. DET-AMB-2020-1682 del 14.10.2020 alla ditta "Aguiari Moreno"; pato atto dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 5 del 10/01/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

considerato che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- del Comune di Ferrara, nota prot. n. PG/2018/735 del 22/01/2018;
- dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Determina Dirigenziale n. 156 del 24/01/2018 disciplinare tecnico conservato in atti al prot. PG/2018/1045 del 26/01/2018) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

considerato che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla D.D. n. 0170986/2005 e successivo rinnovo, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2023;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 840,50 per l'occupazione delle aree demaniali concessionate;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n.

017986/2005 in € 1.202,60 e versato dalla ditta Beyfin s.p.a. in data 14/10/2005;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 31/03/2017 tramite bonifico l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria sul conto regionale 1018766582;
- in data 25/01/2023 tramite PagoPA € 840,50 a titolo di canone 2023;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Sig. Barucci Alberto, C.F. BRCLRT69L14D612S, in qualità di legale rappresentante della ditta Beyfin s.p.a. P.IVA 03876950480, con sede legale in via Vingone 94 a Campi Bisenzio (Fi) frazione Sant'Angelo a Lecore e stabilimento produttivo sito in via Comacchio n. 731, loc. Cocomaro comune di Ferrara (FE), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate \emptyset <315, un manufatto di scarico acque meteoriche \emptyset <315, entrambi in sponda destra del Po di Volano-risvolta

di Cona, un terrapieno addossato al suo argine destro ed una porzione di un manufatto (cisterna) su area demaniale, della superficie di ca 30,00 m², il tutto in località Cocomaro di Cona in comune di Ferrara, individuata al foglio 234, fronte mappale 333 (proprietà privata) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.- codice pratica FEPPT0657;

- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/03/2023 (PG/2023/50915 del 22/03/2023);
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 840,50 euro versato in data 25/01/2023 tramite PagoPA;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.202,6 euro;
- 6. in data 21/04/2020 tramite bonifico l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- 7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986 oppure deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- 10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al

Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

che, dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara Dott. Geol. Gabriella Dugoni

firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Beyfin s.p.a. con sede legale Campi Bisenzio (FI) frazione Sant'Angelo a Lecore via Vingone, n. 94 C.F. e P.I:03876950480 nella persona del procuratore speciale Geom. Barucci Alberto, nato a Firenze il 14/07/1969 C.F.: BRCLRT69L14D612G (cod. pratica FEPPT0657).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate ∅<315, un manufatto di scarico acque meteoriche ∅<315, entrambi ubicati in sponda destra del Po di Volano-risvolta di Cona, un terrapieno addossato al suo argine destro del medesimo corso d'acqua ed una porzione di un manufatto ad uso cisterna della superficie di ca 30,00 m², ubicato in golena in località Cocomaro di Cona in comune di Ferrara, individuata al foglio 234, fronte mappali 333 (proprietà privata) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.</p>

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

- Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 840,50 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla

data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato il 14/10/2005, pari a complessivi 1.202,60 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
- 3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
- 3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea 2 documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il

- subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

- Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

- 1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
- 2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o

sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
- 2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPT0657;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

- 4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
- 5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza

ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

- 6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- 7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile..

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, nota del 26/01/2018 dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, registrato al PG/2018/1045 di pari data contenuto nella determinazione n. 156 del 24/01/18:

di rilasciare il presente nulla osta ai soli fini idraulici, per l'occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate \emptyset <315, un manufatto di scarico acque meteoriche \emptyset <315, entrambi in sponda destra del Po di Volano-risvolta di Cona, un terrapieno addossato al suo argine destro ed una porzione di un manufatto (cisterna) su area demaniale della superficie di ca 30,00 m², il tutto in località Cocomaro di Cona in comune di Ferrara;

 l'occupazione è relativa ad un manufatto di scarico acque depurate ∅<315, un manufatto di scarico acque meteoriche ∅<315, entrambi ubicati in sponda destra del Po di Volano-risvolta di Cona, un terrapieno addossato all'argine destro del medesimo corso

- d'acqua ed una porzione di un manufatto ad uso cisterna, della superficie di ca 30,00 m², ubicato in golena.
- 2. L'area interessata dall'occupazione è catastalmente indicata di fronte alla part. 333 (proprietà privata) del fg. 234 del Comune di Ferrara.
- 3. Per gli scarichi: è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra in ciascun manufatto di scarico.
- 4. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
- 5. Per il terrapieno è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.
- 6. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- 7. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- 8. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Ferrara.
- 9. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le occupazioni è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
- 10. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Ferrara non è responsabile per

danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nelcorso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

- 11. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell''A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della soc. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 12. E' espressamente vietato eseguire nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- 13. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- 14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

- 2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- 4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.